



# COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI

Provincia di Cremona

Via Roma, 37 – 26010 POZZAGLIO (Cr) – Tel. 037255125 – Fax 037255266 – C. F. 00330950197  
e-mail: [info@comune.pozzaglio.cr.it](mailto:info@comune.pozzaglio.cr.it) - pec: [comune.pozzaglio@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.pozzaglio@pec.regione.lombardia.it)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 8 ADUNANZA DEL 28/03/2019

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2019 E PIANO FINANZIARIO TARI.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **Marzo** alle ore **21:00**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale,

Previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
CARUCCIO BIONDO	Sindaco	X
CERUTI ALESSANDRO	Vice Sindaco	X
ALDOVINI MASSIMO	Consigliere	X
FORTUNA VANESSA	Consigliere	X
PASINI MAURO VIRGILIO	Consigliere	X
DE ROS AREZIA	Consigliere	X
BEDULLI LUCA	Consigliere	X
BETTONI MATTEO	Consigliere	X
TUSI ANGELO	Consigliere	X
CHIARI DANIELA	Consigliere	X
MARINELLI MAURO	Consigliere	X

**Totale presenti : 11**

**Totale assenti : 0**

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Pietro Puzzi** con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4) lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Biondo Caruccio, Il Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATI:

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

ATTESO che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2019;

### RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 3 del 29.03.2018, con la quale sono state approvate le aliquote e tariffe della IUC per l'anno 2018;
- la deliberazione di C.C. n. n. 17 del 7/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- la deliberazione di G.C. n. 4 del 16/01/2017 avente per oggetto "Determinazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'IMU per l'anno 2017";

RITENUTO, opportuno, procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 7 del 5/03/2019 con la quale la Giunta Comunale, nell'ambito della manovra di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2019/2021 ha ritenuto di proporre al consiglio la conferma anche per il 2019 delle aliquote già stabilite per l'anno 2018 per l'IMU e per la TASI e di approvare le tariffe della TARI così come risultanti dal piano finanziario predisposto dal gestore del servizio;

RITENUTO, quindi, nell'ambito della manovra finanziaria propedeutica all'approvazione del bilancio finanziario di previsione 2019-2021, **di confermare le aliquote IMU** già stabilite nel 2018 anche per l'anno 2019, così come sotto evidenziate:

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,8 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	9,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	9,8 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per le aree edificabili	8,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,8 per mille

**CONSIDERATO:**

- che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non poteva nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la sospensione dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;
- che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2019 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. n. 17 del 07.05.2014 - Capitolo II° Regolamento IUC;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente deliberazione i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2019, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 68.000,00
Cura del verde pubblico	€ 26.800,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 22.500,00

Sgombero neve	€ 1.000,00
Servizi di polizia locale	€ 7.750,00
Servizio di protezione civile	€ 0,00
Rete wi-fi pubbliche	€ 0
Videosorveglianza	€ 700,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 5.000,00
Anagrafe	€ 26.300,00

CONSIDERATO CHE, ai sensi del regolamento sulla TASI, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013, le seguenti specifiche riduzioni, che si ritiene di non modificare per il 2019:

- ai sensi dell'art.6 del regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili TASI; la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o non utilizzati perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU, nonché per i fabbricati di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 del Dlgs. n. 42 del 2004;
- ai sensi dell'art. 5 c. 3 del suddetto regolamento di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante è pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta (ai sensi dell'art.1, comma 681, della Legge 147/2013);

RITENUTO, quindi, nell'ambito della manovra finanziaria propedeutica all'approvazione del bilancio finanziario di previsione 2019-2021 **di confermare le aliquote TASI** già stabilite nel 2018 anche per l'anno 2019, così come sotto evidenziate:

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,8 per mille

CONSIDERATO:

- che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 668);

- che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:
  - nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune poteva prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche
  - in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;
- che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;
- che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, continuando a prevedere:
  - l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locati o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
  - la possibilità (L.147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
    - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158 utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
    - b) in alternativa, del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'art.14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;
- che, nell'ambito della TARI, l'art.1, comma 682, della L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
  - a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
  - b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì delle capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che:

- ai sensi del secondo periodo del comma 668 della legge 147 del 27 dicembre 2013, il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (cd "Metodo Normalizzato");
- nella determinazione dei costi ci si è avvalsi anche delle risultanze dei fabbisogni standard e che nello specifico:
  - si è tenuto conto prioritariamente della copertura integrale dei costi del servizio, come evidenziato dal comma 653 dell'articolo 1 della legge 147/2013;
  - che i dati del fabbisogno non sono attuali e che, pertanto, non si tiene conto degli eventuali aumenti tariffari o dei livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio intervenuti negli ultimi anni;
  - i costi del servizio inerenti il Piano Economico Finanziario per l'anno 2019 trovano corrispondenza con i servizi erogati e le corrispondenti voci di costo.
- il prelievo sarà composto da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
- l'individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche così come la ripartizione dei costi tra la componente fissa e la componente variabile viene effettuata, in continuità con l'esercizio precedente, perseguendo, nel rispetto del dettato normativo, un equo rapporto nella suddivisione dei costi tra le utenze.
- è stato predisposto il Piano Economico Finanziario per l'anno 2019 in applicazione della metodologia prevista dal D.P.R. 158/1999 per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (ALLEGATO A) al presente atto formante parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, individuando un costo complessivo, per il 2019 di € 223.396,88;
- i criteri che hanno guidato l'Amministrazione nella determinazione del piano tariffario sono stati, nel pieno rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, una sostanziale continuità nella ripartizione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mantenendo contestualmente un rapporto equo nella definizione del prelievo tariffario applicato alle categorie di utenza domestica e non domestica sia alla singola utenza. L'individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, sempre effettuato sulla base dell'imputazione delle componenti di costo prevista dal D.P.R. 158/1999, ammonta al 36,24% per la componente variabile e al 63,76 % per la componente fissa;
- sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più equo e meglio rispondente alle aspettative dei cittadini, mitigando le rigidità imposte dal modello e perseguendo la perequazione della distribuzione dei costi inerenti il servizio di igiene urbana, si prevede una attribuzione dei costi al 44,15% alle utenze domestiche ed al 55,85% alle utenze non domestiche;
- le ripartizioni dei costi e dei proventi sono riassunte nello schema riepilogativo ALLEGATO A;
- sono stati utilizzati in continuità con l'esercizio precedente, come di seguito descritto e in assenza di dati disponibili misurati direttamente sul campo, i coefficienti di produttività e di adattamento cui all'allegato C previsti dal DPR 158/99 così come disposto dal comma 652 dell'art.1 legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e sue ss.mm.ii.:
  - a) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti elencati nell'allegato 1 punto 4 Tabella 1b (Ka coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa), mentre sono stati utilizzati i coefficienti entro i limiti minimo e massimo previsti al punto 4.2

- Tabella 2 (Kb coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa), in modo da ottenere una omogeneizzazione del prelievo tariffario alle singole utenze;
- b) per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa per le varie categorie, in continuità con quelli utilizzati nello scorso esercizio, in modo da perseguire la perequazione nel carico fiscale;

VISTO il prospetto "Allegato A", allegato alla presente deliberazione, nel quale sono riassunte le categorie, le descrizioni, la tariffa applicata per l'anno 2019 la cui applicazione, salvo variazioni nella consistenza quali quantitativa delle utenze in corso d'anno, comporta un gettito complessivo derivante dal Tributo sui Rifiuti pari ad € 223.396,88;

CONSIDERATO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario di cui all'Allegato A e delle banche dati dei contribuenti, risultanti alla data del 31/12/2018 finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge di Stabilità 2014;

TENUTO CONTO che la quota del tributo provinciale del 5% è stata scorporata dall'entrata proveniente dalla tassa e rilevata separatamente in un apposito capitolo in parte entrata e in parte uscita di ammontare pari ad € 11.169,84;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 commi 662-665, L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art.21 comma 2 del vigente Regolamento TARI (capitolo III° del Regolamento IUC), la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO, pertanto, di approvare le seguenti tariffe **TARI per l'anno 2019**, come risultanti dal piano finanziario Tari predisposto dal gestore del servizio:

**Utenze domestiche residenti:**

<i><b>Nucleo familiare</b></i>	<i><b>Quota fissa (€/mq/anno)</b></i>	<i><b>Quota variabile (€/mq/anno)</b></i>
1 componente	0,695532912	27,325377509
2 componente	0,811455064	54,650755018
3 componente	0,894256601	68,313443773
4 componente	0,960497831	88,807476905
5 componente	1,026739061	109,301510037
6 o più componenti	1,076419983	126,379870980

**Utenze non domestiche:**

<i><b>Categorie di attività</b></i>	<i><b>Quota fissa (€/mq/anno)</b></i>	<i><b>Quota variabile (€/mq/anno)</b></i>

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,635473455	0,362374805
2. Esposizioni, autosaloni	0,535791344	0,301979004
3. Uffici, agenzie, studi professionali	1,408009812	0,798087367
4. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,383089284	0,78514541
5. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,893960101	0,949076869
6. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,295867438	0,694551709
7. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,146344272	0,776517439
8. Attività industriali con capannoni di produzione	1,133884008	0,647097865
9. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,358168757	0,769615061
10. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,167830592	3,542645114
11. Bar, caffè, pasticceria	4,672598934	2,692789917
12. Plurilicenze alimentari e/o miste	3,252128858	1,729045496

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12<sup>quater</sup> D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

RITENUTO, opportuno, stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1° Acconto	31 maggio
	2° Acconto	31 luglio
	Saldo	30 novembre

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio programmazione e gestione economica e finanziaria, personale e gestione entrate e servizi fiscali, biblioteche, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;



PRESO ATTO della dichiarazione di voto del Consigliere di minoranza Tusi che, a nome del gruppo di minoranza, evidenzia che le aliquote rimangono invariate per il secondo anno consecutivo dopo che le stesse erano state contestate in sede di propaganda elettorale dall'attuale amministrazione a quella precedente in quanto troppo elevate;

Il Sindaco replica di non aver ricevuto durante la campagna elettorale le giuste informazioni dall'ufficio competente sulla situazione finanziaria del Comune, altrimenti avrebbe impostato in altro modo il volantino;

TUTTO CIO' premesso, visto e considerato;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Chiari, Marinelli e Tusi), espressi in forma palese dai presenti aventi diritto

### DELIBERA

1. **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) decorreranno dal **1° gennaio 2019**;
2. **DI APPROVARE** le seguenti aliquote della I.U.C.:

#### Imposta municipale propria (IMU)

- di confermare anche per l'anno 2019 le seguenti aliquote, applicate nel 2018:

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,8 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	9,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	9,8 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per le aree edificabili	8,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,8 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00 prevista dalla rt. 4 del regolamento I.M.U. (Delibera 33 del 29.10.2012 "Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria – IMU")
- di confermare la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2017, i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi.

### **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

- di confermare anche per l'anno 2019 le seguenti aliquote, applicate nel 2018:

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,8 per mille

- di dare atto che l'art.6 del regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili TASI prevede la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o non utilizzati perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU, nonché per i fabbricati di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 del Dlgs. n. 42 del 2004;
- di confermare, ai sensi dell'art. 5 c. 3 del regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili TASI, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante è pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta (ai sensi dell'art.1, comma 681, della Legge 147/2013);

### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

- di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019 ALLEGATO A che, in allegato al presente atto deliberativo, ne formano parte integrante e sostanziale;
- di approvare la ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile, nonché tra utenze domestiche e non domestiche come riportato nell'ALLEGATO A al presente atto deliberativo;

- di approvare i coefficienti e le tariffe unitarie di cui all'ALLEGATO A al presente atto deliberativo;
- di dare atto che sulla base delle simulazioni effettuate sulla consistenza delle utenze presenti in banca dati alla data del 31/12/2018 e fatte salve le eventuali variazioni in aumento e/o diminuzioni delle utenze che potranno verificarsi in corso d'anno, il gettito complessivo della tassa determina la copertura al 100% del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni come determinato nell'Allegato B e così come previsto dal comma 654 art.1 della Legge 147/2013, e qui riportati;

#### **Utenze domestiche residenti:**

<b><i>Nucleo familiare</i></b>	<b><i>Quota fissa (€/mq/anno)</i></b>	<b><i>Quota variabile (€/mq/anno)</i></b>
1 componente	0,695532912	27,325377509
2 componente	0,811455064	54,650755018
3 componente	0,894256601	68,313443773
4 componente	0,960497831	88,807476905
5 componente	1,026739061	109,301510037
6 o più componenti	1,076419983	126,379870980

#### **Utenze non domestiche:**

<b><i>Categorie di attività</i></b>	<b><i>Quota fissa (€/mq/anno)</i></b>	<b><i>Quota variabile (€/mq/anno)</i></b>
13. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,635473455	0,362374805
14. Esposizioni, autosaloni	0,535791344	0,301979004
15. Uffici, agenzie, studi professionali	1,408009812	0,798087367
16. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,383089284	0,78514541
17. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,893960101	0,949076869
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,295867438	0,694551709
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,146344272	0,776517439
20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,133884008	0,647097865
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,358168757	0,769615061
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,167830592	3,542645114
23. Bar, caffè, pasticceria	4,672598934	2,692789917
24. Plurilicenze alimentari e/o miste	3,252128858	1,729045496

- **Di confermare**, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le seguenti riduzioni della TARI previste dal regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 07.05.2014:
  - o del 30% della parte fissa e della parte variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare (art. 23 del Regolamento);

- del 30% della parte fissa e della parte variabile per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (Art. 23 del Regolamento);
- del 10% della parte fissa e della parte variabile per i locali ed aree scoperte utilizzate da utenze non domestiche nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ricorrente, per un periodo non superiore a 6 mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta (Art. 24 del Regolamento);
- **Di confermare**, ai sensi dell'art 10 del regolamento di applicazione della TARI, relativamente ai locali ed alle aree scoperte operative nelle quali avvenga contestuale produzione di rifiuti urbani/assimilati e di rifiuti speciali/pericolosi, le percentuali di abbattimento delle superfici interessate dalla produzione promiscua dei rifiuti nella misura del 30% per le categorie 12-13-14-15;
- **Utenze soggette a tariffa giornaliera**: la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% sulla base di quanto disposto dall'art. 21 del regolamento;

3. **DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1° Acconto	31 maggio
	2° Acconto	31 luglio
	Saldo	30 novembre

4. **DI STABILIRE**, altresì, che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di luglio;
5. **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
6. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
7. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

RILEVATA l'urgenza di provvedere

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Chiari, Marinelli e Tusi), espressi in forma palese dai presenti aventi diritto

**DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE  
ANNO 2019 E PIANO FINANZIARIO TARI.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
Biondo Caruccio  
*Firmato digitalmente*

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Pietro Puzzi  
*Firmato digitalmente*